

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
N. 217/2013 DEL 24/04/2013

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **14.30** si è riunita presso Villa Cattaneo – Mia Molino di Sotto, S. Quirino.

In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.

Claudio PEDROTTI

Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell'Assemblea

Vincenzo ROMOR

Assessore Servizi alla Persona Comune Pordenone

Paolo NADAL

Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente

Corrado DELLA MATTIA

Sindaco Comune di Cordenons

Maria Gabriella RAPINI

Consigliere delegato Comune di S. Quirino

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:

Comune	Presenza	
Pordenone	1	
Cordenons	0	
Porcia	0	
Roveredo in Piano	1	
S. Quirino	1	
	Presenti	Assenti
Totale	3	0

Partecipano

Mauro MARIN

Direttore Distretto Sanitario

Giovanni DI PRIMA

Dirigente SSC

Stefano FRANZIN

Resp. SSC

Paolo VILLARECCI

Ufficio Direzione e Programmazione

Il Presidente dell'Assemblea **Claudio PEDROTTI**, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare.

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5**

Oggetto: FONDO AUTONOMIA POSSIBILE 2013 - LINEE DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE.

**L'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5**

Premesso che:

- la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito con propria legge n. 6/2006 - art.41- il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (in seguito FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;
- con il D.P.Reg. n. 35 del 21/02/2007 è stato approvato il Regolamento regionale di attuazione del FAP di cui all'articolo 41 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6;
- con il D.P.Reg. n. 0139/Pres del 22/06/2010, pubblicato sul BUR FVG n. 27 del 07/07/2010 è stato approvato il Regolamento recante modificazioni e integrazioni al Regolamento di attuazione del FAP di cui alla citata legge.;
- con nota Prot. 5575/SPS/ASOC del 12/03/2013 la Regione FVG comunica che, con Decreto n. 135/Pren del 21/02/2013, ha provveduto al riparto delle risorse FAP per l'anno 2013, assegnando all'Ambito Distrettuale di Pordenone 6.5 un finanziamento complessivo pari a € 2.519.010,46;
- per espressa disposizione contenuta nella nota di cui sopra il finanziamento deve essere così destinato:
 - a) € 171.641,51 a sostegno dei progetti in favore di persone con gravi problemi di salute mentale di cui all'Art. 8 del citato Regolamento;
 - b) della restante quota pari a €. 2.347.368,95, non meno del 15% per il finanziamento dei progetti di Vita Indipendente di cui all'art. 7 del Regolamento medesimo;

Considerato che il Regolamento Regionale D.P.Reg. n. 35/2007 e successive modifiche e integrazioni:

- all'art. 1, comma 4, prevede che sia l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale a pianificare con proprio atto l'utilizzo delle risorse per quanto non specificato dal Regolamento di riferimento;
- all'art.4, comma 2, indica le tipologie di intervento di cui si compone il FAP, ovvero:
 - a) Assegno per l'Autonomia (APA);
 - b) Contributo per l'Aiuto Familiare (CAF);
 - c) Sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale;
 - d) Sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale;

Ritenuto alla luce di quanto esposto:

- di procedere alla destinazione della somma assegnata per l'anno 2013 per gli interventi previsti dal FAP, tenuto conto delle disposizioni contenute nella nota Prot. 5575/SPS/ASOC del 12/03/2013;
- di specificare idonei criteri e parametri applicativi per l'assegnazione dei benefici FAP;
- di demandare al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni l'individuazione delle modalità operative più congrue per dare applicazione alle misure deliberate;

- di demandare altresì al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni la trasmissione del presente atto alla Regione, come previsto all'art. 1, c. 4, D.P.Reg. n. 0139/Pres del 22/06/2010

D e l i b e r a

per i motivi indicati in premessa:

- 1) di ripartire la somma di € 2.519.010,46 assegnata per l'anno 2013 all'Ambito Distrettuale 6.5 per gli interventi previsti dal FAP, tenuto conto delle disposizioni contenute nella nota Prot. 5575/SPS/ASOC del 12/03/2013, come segue:
 - a) € 171.641,51 a sostegno dei progetti in favore di persone con problemi di salute mentale di cui al citato Regolamento, da destinare all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentali" come previsto nel Protocollo di sperimentazione per la gestione di progetti personalizzati nella salute mentale (Fondo Autonomia Possibile - Psichiatria) di cui alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 164 del 27/12/2010;
 - b) € 352.105,35 a sostegno dei progetti di Vita Indipendente ed altre forme di emancipazione e di inserimento sociale, corrispondente al 15% di €. 2.347.368,95, quale importo totale assegnato (€ 2.519.010,46) al netto della quota di cui alla lettera a) € 171.641,51).
 - c) € 1.995.263,60 per interventi APA (Assegno Per l'Autonomia) e CAF (Contributo per l'Aiuto Familiare);
- 2) di precisare che in caso di eventuali ulteriori assegnazioni da parte della Regione per l'anno 2013, della quota disponibile per gli interventi APA, CAF, Sostegno a Progetti di Vita Indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale il 15% (salvo diverse indicazione della Regione) verrà destinato per Sostegno a Progetti di Vita Indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale.
- 3) **di stabilire quanto segue per l'assegnazione dei contributi FAP:**
 - a) il contributo per il sostegno alla Vita indipendente, di cui all'art.7 punto 1 lett.a) può essere assegnato nella misura massima di € 12.000,00 a persona per ogni annualità di progetto personalizzato, e viene liquidato sulla base della spesa sostenuta prevista dal progetto approvato e comprovata da idonea documentazione o autocertificazione;
 - b) i benefici economici sono cumulabili all'interno dei progetti personalizzati secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 del regolamento D.P.Reg.n. 35/07 e successive modifiche e integrazioni; nel caso in cui all'interno del Progetto Personalizzato vengano assegnati sia l'APA che il Contributo per la vita indipendente, quest'ultimo è determinato in misura ridotta del 25%, fermo restando l'entità minima del contributo di € 5.000,00 annui come previsto dall'art.7 punto 6 del suddetto regolamento;
 - c) la determinazione del contributo APA viene effettuata combinando quanto rilevato dalla scheda VAMA in termini di carico assistenziale con la complessità/ricchezza delle risorse messe in campo dalla famiglia e con eventuali problematiche dementigene, come segue, con riferimento agli importi stabiliti dall'Allegato A del D.P.Reg. n. 35/07:
 - Vama Alto: importo massimo
 - Vama Medio con presenza di risorse: importo massimo
 - Vama Medio Alto con patologie dementigene: importo massimo
 - Vama Medio: importo minimo
 - d) per i progetti APA e/o CAF la mancata sottoscrizione di una nuova dichiarazione ISEE entro i tre mesi successivi al mese in cui scade la dichiarazione ISEE, comporta la decadenza del beneficio e la conclusione del progetto. Per il mese/i mesi in cui non risulta una dichiarazione ISEE in corso di validità il contributo non verrà erogato.
 - e) per i progetti CAF, qualora si verificasse un'intervallo tra un contratto con assistente familiare e un altro contratto con assistente familiare, al fine di dare continuità ai progetti stessi, l'Ufficio Amministrativo determina la quota di APA pro tempore, per un massimo di

90 giorni dalla data di cessazione del contratto con assistente familiare, in base ai requisiti di accesso previsti dal regolamento vigente, assegnando il valore minimo previsto dall'Allegato A Tabella 1 del D.P.Reg. n. 139/10, salvo diverse disposizioni da parte dell'UVD (Unità di Valutazione Distrettuale); se entro 90 giorni dalla data di cessazione del contratto del contratto con assistente familiare non viene sottoscritto un nuovo regolare contratto di lavoro con assistente familiare il Contributo per l'Aiuto Familiare decade e il progetto si chiude, salvo diverse disposizioni da parte dell'UVD.

- 4) di demandare al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni l'individuazione delle modalità operative più congrue per dare applicazione alle misure sopra citate di concerto con il Direttore del Distretto Sanitario e nei limiti delle risorse disponibili, al fine di garantire un approccio integrato alla valutazione dei problemi e all'individuazione delle strategie e degli interventi utili ai destinatari delle norme qui considerate; nonché di raccomandare che l'UVD adotti la massima scrupolosità nel concedere il cumulo di contributo APA e Vita indipendente, prevedendolo solo in casi gravi e di estremo bisogno, tenendo dovuto conto dell'esiguità delle risorse;
- 5) di demandare altresì al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni la trasmissione del presente atto alla Regione, come previsto all'art. 1, c. 4, D.P.Reg. n. 0139/Pres del 22/06/2010

Posta in votazione la su estesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegati 00